REGOLAMENTO (CE) N. 448/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [2], in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2) Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/2010 [3], stabilisce i suddetti limiti. Poiché detto regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1º ottobre 2009, il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/2010 sarà disponibile solo a partire da quella data.

(3) Occorre pertanto stabilire, per la campagna 2009/2010, una percentuale di accettazione pari a zero per i quantitativi richiesti tra il 18 maggio 2009 e il 22 maggio 2009 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero. Occorre di conseguenza respingere, per la campagna 2009/2010, tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2009/2010, i titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 18 maggio 2009 e il 22 maggio 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione dello 0 %.

2. Per la campagna 2009/2010, le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2009 sono respinte.

3. Per la campagna 2009/2010, la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa dal 1º giugno 2009 al 30 settembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
[3] GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.